



## Edizione di venerdì 16 marzo 2018

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Immobiliari di costruzione: "carico" e "scarico" di magazzino**  
di Cristoforo Florio

### AGEVOLAZIONI

**Lavori antismistici: detrazione su immobili destinati alla locazione**  
di Raffaele Pellino

### CONTROLLO

**Cooperative: controlli sulla composizione degli organi amministrativi**  
di Luca Dal Prato

### CONTENZIOSO

**Ammissibile la doppia sanzione amministrativa e penale**  
di Angelo Ginex

### ACCERTAMENTO

**L'onere probatorio delle indagini finanziarie**  
di EVOLUTION

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di Andrea Valiotto

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Immobiliari di costruzione: “carico” e “scarico” di magazzino***

di Cristoforo Florio

Le **società immobiliari di costruzione** hanno quale oggetto sociale principale quello di costruire/ristrutturare immobili di proprietà per poi rivenderli a terzi.

Un tema particolarmente delicato per tali soggetti, sia sotto il profilo civilistico che relativamente agli aspetti tributari, riguarda indubbiamente l'utilizzo di **corretti principi di valutazione delle rimanenze di magazzino** che, nel caso di specie, sono rappresentate dai **fabbricati in corso di costruzione/ristrutturazione** o, in caso di lavori ormai ultimati, di **fabbricato finiti** e pronti alla vendita.

Con il presente contributo ci concentreremo sui possibili criteri adottabili da parte di tali società al fine di **ripartire il costo di costruzione globale dell'intero fabbricato sulle singole unità immobiliari** facenti parte di quest'ultimo, con particolare riguardo alla connessa operazione di **“scarico” delle rimanenze** di magazzino dello stato patrimoniale che si rende necessaria ogni qualvolta la singola unità immobiliare venga **venduta**, imputando la variazione delle rimanenze di prodotti finiti nel valore della produzione del conto economico.

Il codice civile stabilisce, all'[\*\*articolo 2426, comma 1, n. 9\*\*](#), che le **rimanenze** sono iscritte in **bilancio** “(...) al **costo di acquisto o di produzione**, calcolato secondo il numero 1), ovvero al **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, se minore (...).”

Secondo il richiamato punto 1), “(...) **nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori** (...).

Al riguardo l'Oic 13 – emanato con lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa – specifica che “(...) per **costo di acquisto** si intende il **prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori** (...), laddove gli oneri accessori sono rappresentati da “(...) tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali (...).”

Con riferimento al **“costo di produzione”** la disposizione civilistica sopra richiamata stabilisce che esso “(...) comprende **tutti i costi direttamente imputabili al prodotto** (...)" e “(...) può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e **fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato** (...).”

Infine, la norma del codice civile dispone che, con gli stessi criteri sopra delineati, “(...) possono

essere aggiunti gli oneri relativi al **finanziamento** della fabbricazione, interna o presso terzi (...)".

Al riguardo, il principio contabile **Oic 13** prevede una **regola generale di esclusione degli oneri finanziari** dalla determinazione del costo delle rimanenze, ammettendo la loro "capitalizzazione" nel valore del magazzino finale "(...) solo con riferimento a beni che richiedono un **periodo di produzione significativo** (...)" (e gli immobili sono suscettibili di rientrare in tale ipotesi, salvo casi eccezionali) ed individuando un limite massimo a tale procedimento nel "(...) **valore realizzabile del bene desumibile dall'andamento del mercato** (...)".

Nell'ambito della fabbricazione di immobili possiamo annoverare tra i **costi diretti di produzione/costruzione**, ad es., il costo dei materiali e delle materie prime utilizzate (cemento, ghiaia, sabbia, silicio, calce, gesso, tegole, mattoni, manufatti e prefabbricati, ecc.), il costo della manodopera dipendente (comprensivo degli oneri accessori, quali i contributi previdenziali a carico ditta, la cassa edile, ecc.), i costi dei servizi resi in base a contratti di appalto (le fatture di artigiani edili, idraulici, impiantisti, ecc.), i costi relativi al noleggio di specifiche attrezzature (gru, carrelli elevatori, ecc.).

Con riferimento, invece, ai **costi indiretti di produzione** del fabbricato, essi accolgono tutti i costi di produzione "comuni", tra cui possiamo annoverare gli stipendi ed i salari (comprensivi dei relativi oneri a carico ditta) afferenti la mano d'opera indiretta, gli ammortamenti dei cespiti, i materiali di consumo, le spese effettivamente sostenute per la produzione del bene (gas, luce, acqua, ecc.), fermo restando che – secondo il richiamato principio Oic 13 – contribuiscono a formare il valore delle rimanenze finale "(...) tutti i costi di produzione comuni necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali (...)" mentre sono esclusi i **costi generali ed amministrativi ed i costi di distribuzione**.

Nel caso degli immobili, il metodo principe per la determinazione del costo dei beni è quello del **"costo specifico"**, in base al quale devono essere individuati e attribuiti alle singole unità fisiche i **costi specificamente sostenuti per la costruzione/ristrutturazione delle unità medesime**.

Tale metodo è, peraltro, quello preferito dal codice civile e viene **recepito anche dal legislatore tributario**, all'[articolo 92, comma 1, Tuir](#).

Tutto quanto sopra premesso, nel corso della costruzione la società immobiliare **"carica"** i **costi di produzione**, diretti e indiretti, sul **"cantiere"**, che rappresenta la singola voce di rimanenza di magazzino iscritta in stato patrimoniale; in tale fase il fabbricato è un *unicum*, non essendo ancora nate – né urbanisticamente né catastalmente – le **singole unità immobiliari** che lo compongono (unità abitative, box e posti auto, cantine, ecc.).

Una volta venute ad esistenza tali unità si pone **il problema della ripartizione del costo globale sui singoli beni**, operazione che si rende dovuta nella maggior parte dei casi, tranne che nell'ipotesi di **vendita "in blocco"** dell'intero fabbricato.

Tale procedimento è di particolare rilevanza in quanto se, in una prima fase, si tratta semplicemente di “spalmare” il costo complessivamente capitalizzato negli esercizi precedenti sui singoli beni realizzati, **lo “scarico” del magazzino derivante dalla compravendita di una o più unità immobiliari è suscettibile di influenzare il risultato d'esercizio (civilistico e fiscale)**; esso rappresenta, di fatto, un componente negativo di reddito che si contrappone al **prezzo di vendita** dell'unità immobiliare nell'esercizio in cui viene stipulato l'atto definitivo di compravendita immobiliare (rogito notarile), con conseguente emersione del **margine (positivo o negativo) dell'operazione**.

È di tutta evidenza dunque che, per nell'operazione di ripartizione, **occorre attenersi quanto più è possibile a dei parametri oggettivi**, quali la **superficie catastale delle unità**, le **quote millesimali**, la **cubatura**, la **rendita catastale**, fino ad arrivare – se del caso – ad una **perizia valutativa**.

Sarà inoltre necessario fare una valutazione del grado di omogeneità, in termini di valore, delle varie unità immobiliari costruite/ristrutturate, le quali **potrebbero presentare delle differenze in termini di valore economico di mercato, in funzione delle loro peculiarità** (la destinazione d'uso, la presenza della “vista mare”, il piano cui è situata l'unità immobiliare, ecc.).

Il metodo della **ripartizione del costo globale** fondato sui **metri quadri** ha il pregio della semplicità ma potrebbe trascurare il reale valore dei singoli immobili; tale metodo, ad es., valorizza un'unità abitativa alla stessa stregua di un'unità destinata ad uso box auto o cantina.

L'utilizzo delle **quote millesimali** si presenta decisamente quale metodo più evoluto rispetto al computo in base ai metri quadri, in quanto le predette quote **tengono conto delle parti comuni condominiali e, inoltre, sono determinate applicando degli specifici “coefficienti di riduzione” della singola unità** (di destinazione, di orientamento, di prospetto, di luminosità, di piano e di funzionalità globale dell'alloggio).

Lo stesso dicasi per la metodologia fondata sulla ripartizione del costo in base alle **rendite catastali** delle singole unità immobiliari, in quanto la rendita **tiene conto del numero dei vani, della superficie nonché della volumetria dell'unità immobiliare** e, infine, è agganciata alla tariffa di estimo relativa alla zona censuaria in cui è situato l'immobile e alla sua tipologia.

Da ultimo va ricordato che il problema della ripartizione dei costi di costruzione del fabbricato è presente anche nel mondo **Iva** e, in particolare, al **comma 8 dell'articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972**, in base al quale – ai fini dell'effettuazione della **rettifica della detrazione** – l'imputazione dell'Iva relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari soggette a rettifica “*(...) deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri simili, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta (...)*”.

Seminario di specializzazione

## LE GARANZIE, I PRIVILEGI, L'IPOTECA ED IL PEGNO: INQUADRAMENTO NORMATIVO E RISVOLTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Lavori antisismici: detrazione su immobili destinati alla locazione***

di Raffaele Pellino

I soggetti Ires possono fruire del c.d. “sisma bonus” anche per gli interventi antisismici realizzati su immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società **ma destinati alla locazione**. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della [risoluzione 22/E/2018](#).

Nel caso di specie la società istante, proprietaria di un edificio situato in un comune classificato in zona sismica 3, dichiara di voler effettuare alcuni **interventi** volti ad ottenere una riduzione di due classi del **rischio sismico**. Tuttavia, le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno in parte adibite ad uffici della stessa società ed in parte trasformate in **abitazioni residenziali**.

Ciò detto, il contribuente chiede all’Agenzia se gli interventi che intende porre in essere possano beneficiare del c.d. “**sisma bonus**” in quanto le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla **locazione** (abitativa e commerciale) e non all’utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della società.

Nel rispondere alla richiesta dell’istante, l’**Agenzia delle entrate** preliminarmente ricorda che l’[articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013](#) – da ultimo modificato dalla [L. 232/2016](#) – prevede alcune particolarità per gli interventi relativi l’adozione di **misure antisismiche** e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui alla lettera i) dell’[articolo 16-bis Tuir](#).

Nello specifico, in base il **comma 1-bis**, alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** riguardanti interventi relativi l’adozione di misure antisismiche, le cui **procedure autorizzatorie** siano state attivate dopo il **01/01/2017**, su edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’OPCM 3274/2003, spetta una **detrazione** pari al **50%** “*fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno*”.

Inoltre, **dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021**, le disposizioni di cui al suddetto comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica “3”** di cui all’OPCM n. 3274/2003 ([articolo 16, comma 1-ter, D.L. 63/2013](#)).

La detrazione – poi – spetta nella misura del **70% della spesa sostenuta**, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una **riduzione**

**del rischio sismico** che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore**. Laddove, invece, dall'intervento derivi il passaggio dell'immobile a **due classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura dell'**80%** ([articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013](#)).

Sempre in materia, l'Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la [circolare 29/E/2013](#); viene, infatti ricordato che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un **duplice criterio**:

- la **localizzazione “territoriale” in zone sismiche ad alta pericolosità** (gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche individuate con i codici 1 e 2 – oggi anche 3 – nell'allegato A dell'OPCM 3274/2003);
- **il tipo di utilizzo**: rileva che la costruzione sia adibita *“ad abitazione principale o ad attività produttive”* (ad oggi anche a fini residenziali “diversi” dall'abitazione principale), con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la **vita familiare e lavorativa delle persone**.

Con specifico riguardo alle *“costruzioni adibite ad attività produttive”*, la citata circolare precisa che si intendono per tali le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

In ordine ai beneficiari dell'agevolazione, il documento di prassi chiarisce, infine, che possono usufruire della detrazione anche i **soggetti passivi Ires** che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo.

Ciò premesso, considerato che la norma **non pone alcun ulteriore “vincolo”** di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l'Agenzia ritiene che **l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso “ampio”**, atteso che la norma **intende favorire la messa in sicurezza degli edifici** per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

Ne consegue che **il “sisma-bonus” può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione**.

Seminario di specializzazione

## LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

# **Cooperative: controlli sulla composizione degli organi amministrativi**

di Luca Dal Prato

Il 2018 è un anno di allerta per i **collegi sindacali delle cooperative** – costituite sia sotto forma di **Srl** che **Spa** – chiamati a **esaminare composizione e durata dell'organo amministrativo**.

L'[articolo 1, comma 936, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018) novella infatti il [comma 2 dell'articolo 2542 cod. civ.](#) prevedendo che: *“L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma”*.

In **sintesi**, con lo scopo di contrastare le c.d. “false cooperative”, dal 1° gennaio 2018 **non** è più possibile nominare un **amministratore unico** a cui affidare la gestione della cooperativa, **tanto più senza scadenza** di mandato o con mandato superiore a tre esercizi.

Di fatto l'entrata in vigore della nuova legge, seppure **non** preveda un **periodo transitorio**, sembra **non** comportare **l'automatica decadenza** di coloro che compongono l'organo in carica, ma “solo” l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme alla legge.

Il notariato, nel suo recente **Studio 9-2018/I** ritiene infatti che, finché questo adattamento non sia avvenuto – ferma restando la **non conformità delle regole organizzative alla legge** – l'amministratore unico resterebbe in carica, in quanto **non** si sarebbe comunque verificata alcuna causa di **cessazione** del rapporto, non trattandosi **né di prorogatio né di limitazione dei poteri** spettanti all'amministratore unico.

Secondo il notariato, inoltre, “[...] *l'espresso riferimento «ad un organo collegiale», sembrerebbe precludere anche la possibilità di ricorrere a forme di amministrazione diverse*, appunto, da quella collegiale, con la conseguenza che sarebbe escluso anche il ricorso, nel caso di cooperative cui si applichino le norme sulla s.r.l., a forme di **amministrazione congiuntiva o disgiuntiva** ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c., come invece espressamente consentito dall'art. 2475, c.c., **ferma restando la possibilità del ricorso alle deleghe** [...].”

Le novità riguardanti invece la **decorrenza dei 3 esercizi** sembrano potersi calcolare a partire dall'inizio dell'esercizio in corso, al fine di evitare un effetto retroattivo della norma. Secondo questa interpretazione, sposata dal Notariato, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, gli amministratori oggi in carica – nominati a tempi indeterminato o superiore al

triennio – **scadrebbero** alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il **31.12.2020**.

Pare opportuno precisare che, in merito a quest'ultimo aspetto (legato alla durata dell'organo amministrativo) il recente studio del Notariato interpreta il termine dei 3 esercizi come un semplice **limite di durata e non di rieleggibilità**.

Di fatto, gli amministratori **possono essere rieletti** alla scadenza del terzo esercizio, **salvo diversa previsione statutaria** (si ricorda tuttavia che l'[articolo 2542 cod. civ.](#) prevedeva – al comma 3, poi soppresso dall'[articolo 29 D.Lgs. 310/2004](#) – che “*nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi*”).

In merito a questi **controlli** è intervenuto anche il **Ministero dello Sviluppo Economico**, che ha divulgato alcune **istruzioni operative** ai propri **revisori** precisando che le **cooperative** che continuano a essere amministrate da un organo monocratico o collegiale nominato fino a revoca versano in **condizioni di irregolarità**.



**EVOLUTION**  
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## CONTENZIOSO

### ***Ammissibile la doppia sanzione amministrativa e penale***

di Angelo Ginex

**Non viola il *ne bis in idem* convenzionale** la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, purché sussista tra i due procedimenti una **connessione materiale e temporale** sufficientemente stretta. È questo l'innovativo principio sancito dalla [Corte Costituzionale, con sentenza 2 marzo 2018, n. 43](#).

La vicenda trae origine dalla ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Monza, con cui veniva sollevata **questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p.** in relazione all'**articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, nella parte in cui non contempla l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente **penale**.

Nella pronuncia in rassegna, la Consulta, condividendo il principio di diritto sancito dalla **Corte europea dei diritti dell'Uomo, con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia**, che peraltro aveva già operato un *revirement* rispetto al precedente orientamento in tema di *ne bis in idem*, ha affermato che **tale divieto non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto** (*sufficiently closely connected in substance and in time*), così attribuendo a questo requisito un carattere innovativo rispetto a quanto previsto sino a quel momento.

In altri termini, contrariamente al precedente orientamento, secondo cui la celebrazione di un doppio giudizio, così come l'irrogazione di una doppia sanzione, non possono che costituire una violazione del diritto a non essere giudicati e puniti più volte per lo stesso fatto (cfr., **Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia**), il nuovo mitiga tale visione, affermando *tout court* che, in presenza delle suesposte condizioni, **la duplicazione procedimentale e sanzionatoria è invece compatibile con la CEDU**.

Più precisamente, quindi, **il doppio binario sanzionatorio è ammissibile qualora sia dimostrata una connessione materiale tra i due procedimenti** (c.d. *Nilsson test*), dovendo essi perseguire scopi complementari, prevedere l'applicazione di una **condanna cumulativa** a fronte della medesima condotta illecita, evitare possibilmente ogni duplicazione dell'attività istruttoria di raccolta delle prove e applicare le sanzioni in modo che, nella determinazione di quella successiva, venga tenuta in considerazione la prima, **nonché una connessione temporale**, che non significa simultaneità dei giudizi, ma semplice vicinanza cronologica.

Allo stesso tempo, però, i giudici costituzionali hanno precisato che, sebbene il nuovo orientamento renda **meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem** alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, non è da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni qualvolta venga a mancare un adeguato **legame materiale e temporale**, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedurali.

Sulla base di quanto precede, dunque, la Consulta ha restituito gli atti al Tribunale ordinario di Monza, affinché operi una **nuova valutazione** che tenga conto dell'innovativo orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo con **sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia**.

Infine, si rileva che questa nuova regola, espressione del diritto vivente a livello europeo, risulta già recepita dalla giurisprudenza di legittimità nazionale (cfr., [Cass. n. 6993/2018](#)), così ammettendo di fatto la possibilità di giudicare e sanzionare più volte lo stesso individuo per lo stesso fatto.

Si evidenzia, però, che in relazione al medesimo tema risultano ancora pendenti alcune cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale è chiamata ad un **vaglio di compatibilità del doppio binario sanzionatorio** non già alla CEDU, bensì **al diritto UE**.

L'esito negativo di siffatta valutazione, peraltro auspicato dall'Avvocato generale, aprirebbe un contrasto tra le due **Corti sovranazionali**, contribuendo ad alimentare un dibattito che è sicuramente lontano dal trovare una definitiva composizione.

Seminario di specializzazione  
**IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

### ***L'onere probatorio delle indagini finanziarie*** di **EVOLUTION**

**L'articolo 32 del Dpr 600/11973 disciplina il cd. accertamento bancario, quale potere istruttorio dell'Amministrazione finanziaria. I versamenti e i prelevamenti non giustificati, infatti, possono essere utilizzati per rettificare i redditi in sede di accertamento, qualora il contribuente non dimostri che tali elementi siano irrilevanti ai fini fiscali o che siano già stati inclusi nella determinazione del reddito.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita **Scheda di studio**.

Nel **gergo comune** si è soliti qualificare le **indagini finanziarie** (o, meglio ancora, bancarie) come **una forma di accertamento**; nella realtà così non è, nel senso che il **controllo** svolto dai verificatori è **semplicemente fondato su talune informazioni** ritratte dai rapporti bancari e/o finanziari ([articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#)).

Tali indagini **seguono il seguente ordine logico**:

- gli intermediari finanziari **comunicano i dati** (generali e si sintesi) all'Anagrafe tributaria;
- sulla base di indici di pericolosità **si formalizzano delle liste dei soggetti da accettare** (oppure, nell'ambito di normali attività di controllo si decide di verificare i conti);
- si **ottiene la prescritta autorizzazione** e si richiedono i dati (dettagliati) agli intermediari;
- si "forniscono" gli stessi dati al contribuente chiedendogli di giustificare le movimentazioni;

quanto non giustificato fa scattare le presunzioni. A tal proposito, valgono regole diverse a seconda dei contribuenti coinvolti. In particolare, è previsto che i versamenti non giustificati interessino tutti i contribuenti, mentre le disposizioni sui prelevamenti (a seguito delle modifiche operate dal D.L. 193/2016) operano solo in riferimento ai titolari di reddito

d'impresa ed unicamente nelle ipotesi in cui siano di importo **superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili**.

I **versamenti** risultanti dalle movimentazioni bancarie **sono posti a base delle rettifiche** e degli accertamenti nei confronti delle persone fisiche e delle imprese, se **il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito** soggetto a imposta o che **non hanno rilevanza** allo stesso fine.

Se la presunzione in merito ai versamenti non “ricostruiti” appare di immediata percezione, non altrettanto può dirsi per quella relativa ai **prelevamenti**.

In linea di principio, il ragionamento è il seguente: se il **contribuente utilizza somme non tracciate**, può essere credibile che le medesime somme siano state impiegate per sostenere **costi in nero**. Chi **sostiene costi in nero**, presumibilmente, **avrà anche dei ricavi in nero**.

**Essendo basati su presunzioni legali relativi**, per gli accertamenti bancari l'onere probatorio è in capo al contribuente. La prova contraria **consiste nell'analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna singola operazione**, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.

Dalle varie pronunce della Corte di Cassazione è possibile ricavare i seguenti messaggi:

- le **presunzioni semplici** e le **affermazioni di carattere generale non** sono sufficienti ([Cassazione 26.05.2008 n. 13516, 06.2008 n. 14847](#) e [29.07.2011 n. 16650](#)). Si segnala che, tuttavia, la stessa Cassazione ([sentenza 30.11.2011 n. 25502](#)) sarebbe possibile confutare le presunzioni bancarie mediante una **prova presuntiva**;
- **non** è possibile affermare che le **somme transitate sui conti sono da attribuire ad altro soggetto** ([Cassazione 19.03.2009 n. 6617](#));
- **non** rileva la produzione di una perizia disposta in sede penale ([Cassazione 08.11.2010 n. 22636](#) e [05.2011 n. 10036](#));
- per sostenere che **i versamenti rappresentano la restituzione di prestiti**, è necessario fornire puntuali dimostrazioni ([Cassazione 14.01.2011 n. 767](#));
- sono considerate valide dimostrazioni: **le dichiarazioni di terzi beneficiari** ([Cassazione 16.04.2008 n. 9958](#)) e **le vincite al lotto**, solo qualora si sia in grado di riconnettere il portatore del tagliando vincente al contribuente ([Cassazione 05.02.2009 n. 2752](#)).

Secondo la [Circolare 1/2018](#) **non** sono idonei a costituire prova contraria:

- **scritture private attestanti flussi** di denaro (a titolo di anticipo o prestito);
- mere **dichiarazioni di parte**.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **La storia come non vi è mai stata raccontata**



Daniele Ganser

Fazi editore

Prezzo – 20,00

Pagine – 350

Un problema tuttora irrisolto della politica è: quanta segretezza può essere consentita al ramo esecutivo di una democrazia? Nella difesa di una nazione da presunti attacchi esterni, qual è il confine tra oculata precauzione e illegalità? La storia del secondo dopoguerra dimostra che l'intromissione della NATO e della CIA nella politica interna dei paesi europei ha condotto a corruzione, abusi e al terrorismo di Stato. In questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2005, lo storico svizzero Daniele Ganser, attraverso un accurato studio dei documenti desecretati e degli archivi di Stato, ricostruisce il quadro di una controistoria delle democrazie occidentali e dei loro servizi segreti. Dopo la fine della seconda guerra mondiale vennero infatti allestiti in tutti i paesi membri dell'Alleanza Atlantica – e addirittura in alcuni Stati neutrali – delle reti stay-behind, volte a ostacolare le forze politiche di sinistra e a contrastare un'eventuale invasione sovietica dell'Europa occidentale. Tuttavia, rappresentarono il principale strumento di destabilizzazione delle democrazie europee. L'esistenza di questi eserciti clandestini – coordinati dalla NATO, equipaggiati e addestrati dalla CIA e dall'intelligence britannica (MI-6), e controllati dai servizi segreti di ciascun paese – fu svelata da una serie di inchieste parlamentari e di indagini giornalistiche che ne portarono alla luce il peso politico-militare. Sapevate che per formare la rete stay-behind tedesca venne arruolata l'organizzazione di spionaggio diretta dal capo degli agenti segreti di Hitler, Reinhard Gehlen? Sapevate che la CIA supportò militarmente l'esercito clandestino greco (la Forza d'Incursione Ellenica) nel colpo di Stato di destra dei Colonnelli? Ed eravate a conoscenza del fatto che

parti di una bomba della strage di piazza Fontana vennero collocate a casa dell'editore Giacomo Feltrinelli in un tentativo di depistaggio? Strategia della tensione, guerra occulta e sovranità limitata compongono la trama della vera storia, mai raccontata, dell'Italia e dell'Europa, rivelando quello che è stato definito «il segreto politico-militare più custodito e più compromettente dalla fine della seconda guerra mondiale». Dal libro di Ganser emerge qual è stato il ruolo effettivo e non-ortodosso della NATO durante la guerra fredda, e al termine della lettura non possiamo non domandarci quale sia ancora oggi la sua influenza sulla politica europea e quale il suo scopo: la NATO opera negli interessi dell'Europa oppure è uno strumento della politica estera degli Stati Uniti?

## Popolocrazia



Ilvo Diamanti e Marc Lazar


Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine – 170

La dinamica politica è diventata elementare: il popolo contro le élite, quelli in basso contro quelli in alto, i ‘buoni’ contro i ‘cattivi’. La ‘popolizzazione’ degli spiriti e delle pratiche politiche ha disseppellito il mito della ‘vera democrazia’ forgiata dal ‘popolo autentico’ con ciò minando alle fondamenta la democrazia rappresentativa che si avvia a diventare una popolocrazia. Il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, di traumatici, di fasi di crisi. Crisi economiche, sociali, culturali. E, soprattutto, crisi politiche quando rientrano nell’ambito dell’eccezionale, dell’inatteso, dell’imprevisto, dell’inedito: la delegittimazione dei governanti, delle istituzioni, delle regole e delle norme in vigore, delle abituali procedure di mediazione. È su questo terreno che i populisti possono prosperare, dipingendo un quadro apocalittico del presente e proponendo il ritorno a un passato favoleggiato o facendo intravedere un futuro radioso. Sono contemporaneamente i prodotti di queste crisi e i loro creatori. Come sta rispondendo la democrazia a tutto questo? Ahimè inglobando elementi di populismo: adeguando gli stili e il linguaggio politico, i modelli di partito, le scelte e le strategie di governo. In una parola, sta trasformando se stessa in una popolocrazia.

## La bellezza rubata



Laurie Lico Albanese

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 360

Nella scintillante atmosfera della Vienna di inizio Novecento, Adele Bloch-Bauer, discendente di una facoltosa famiglia ebrea, fa il suo debutto nell'alta società. Tra frenetici giri di valzer e accese discussioni sul valore dell'avant-garde, la ragazza si lascia trascinare in un vortice di sensualità che la fa cadere tra le braccia del pittore Gustav Klimt. Adele diventa la sua giovane musa, modella per ritratti dall'erotismo sfacciato che sfidano le rigide convenzioni di un gusto accademico ormai sull'orlo della decadenza. Tempi di euforia ma anche di incertezza per un'Europa nella quale le teorie antisemite cominciano a prendere piede, sfociando, in meno di quarant'anni, in uno dei periodi più bui della storia. Maria, nipote prediletta dell'ormai defunta Adele, assiste inerme all'invasione dell'Austria da parte dei nazisti; uno per uno, tutti i membri della sua famiglia vengono arrestati o uccisi, mentre i pochi superstiti sono costretti a fuggire all'estero. Il destino pone Maria davanti a un'ardua scelta: cominciare una nuova vita in America, mettendo a tacere per sempre il dolore dei ricordi, oppure combattere con i fantasmi del passato per mantenere viva la memoria dei suoi cari? La bellezza rubata segue il dipanarsi di un'eccezionale storia vera lunga più di un secolo, attraverso le vicende di due donne coraggiose. Un romanzo sfolgorante e sensuale, ricco dello stesso controverso magnetismo dei dipinti di Gustav Klimt.

## Le poche cose certe



Valentina Farinaccio

Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 156

“Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso l’ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle formiche inoperose.” È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L’ultima volta che lo ha fatto era un giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa, con il nome di un’isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il destino cancella il loro appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare. Oggi Arturo è un quarantenne tormentato da mille paure. Mentre attorno tutto si muove, lui resta fermo, immobile, come un divano rimasto con la plastica addosso in quelle stanze in cui non si entra per paura di sporcare. Quando sale sul tram 14, che da Porta Maggiore scandisce piano tutta la Prenestina, ha un cappellino in testa per nascondere i pensieri scomodi e nella pancia il peso rumoroso dei rimpianti. E mentre i binari scorrono lenti, in una Roma che si risveglia dall’inverno, e la gente sale e scende, ognuno con la sua storia complicata appesa al braccio come una ventiquattrore, Arturo, che nella sua vita sbagliata ha sempre aspettato troppo, fa i conti con il passato, cercando il coraggio di prenotare la sua fermata. Perché nel posto in cui sta andando c’è forse l’ultima possibilità di ricominciare daccapo, e di prendersi quel futuro bello da cui lui è sempre scappato. Dopo lo straordinario esordio di *La strada del ritorno* è sempre più corta, Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di redenzione. Perché dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto da un momento all’altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo, nella vita. Solo una cosa: che tra un’isola e l’altra c’è sempre il mare.

### Attia e la guerra dei gobbi



Meli Isidoro

Frassinelli

Prezzo – 17,50

Pagine – 312

---

«Io sono Micaela. È nota la mia maestria nelle arti amorose.» «Io sono Attia, siciliano senza storia e senza dio, ed è nota la mia ammirazione per tali virtù.» «Ci state prendendo in giro?» «Perché dite questo?» «Che razza di nome è Attia? E il vostro amico come si chiama, 'Accura'?» «Panc.» «Bene. Ci state davvero prendendo in giro.» «La notte del primo marzo 1860 quattro uomini salparono da Palermo alla volta di Caprera per rapire la donna di Giuseppe Garibaldi. Nessuno di loro aveva progettato il viaggio, né scelto liberamente di prendervi parte: il loro coinvolgimento fu una conseguenza del bizzarro dipanarsi degli eventi. L'ideatore del viaggio si chiamava Francesco Landi, aveva l'appellativo di 'Generale', ed era uno dei massimi rappresentanti del potere borbonico in Sicilia. In cambio della liberazione della donna, sosteneva, avrebbero costretto Garibaldi a rinunciare all'impresa dei mille. Questo in teoria. Le cose andarono diversamente. Garibaldi sbarcò a Marsala con mille uomini e conquistò tutta la Sicilia, poi attraversò lo stretto e conquistò il restante regno di Francesco I di Borbone, passando alla storia. I quattro uomini salpati alla volta di Caprera invece non passarono alla storia. Della loro esistenza non v'è traccia da nessuna parte e non esiste un solo libro che accenni in qualche modo alla loro missione, a parte poche pagine del diario di viaggio di uno di loro, il soldato semplice Salvatore Paradiso. Eppure, ai loro tempi erano famosissimi. Le loro gesta ispirarono una canzone che fu un grande successo in tutta la nascente nazione per quindici anni e più, prima di cadere nel dimenticatoio. Evento ancora più bizzarro: la canzone fu scritta prima ancora che i fatti raccontati fossero effettivamente avvenuti. Come se si trattasse del canto di un antico veggente. Quella canzone l'ho scritta io. Facevo il cantastorie, poi sono morto.»



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it